ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1090 del 06/03/2023

Oggetto CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA

SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI ARGENTA (FE). CENTRO ECONOMICO SERVIZI AGRICOLI E CANTINA - CESAC Soc. Coop.

Agricola - FE20A0018

Proposta n. PDET-AMB-2023-1077 del 02/03/2023

Struttura adottante Servizio Gestione Demanio Idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei MARZO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n.
 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e
 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la
 d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

con domanda PG/07/51174 del 21/02/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la Coop. Agr.
 Tre Spighe, c.f. 00498111202, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da

- acque pubbliche sotterranee nel Comune di Argenta (FE), ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 17716/2006 (cod. pratica FEPPA1331);
- con domanda PG/2020/83400 del 10/06/2020, Centro Economico Servizi Agricoli e Cantina CESAC Soc. Coop. Agricola, c.f. 00290050392, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica FEPPA1331, motivato dall'acquisizione dalla soc. Coop. Tre Spighe in liquidazione dello stabilimento di conservazione dei prodotti agricoli;
- con comunicazione del 19/10/2020 (PG/2020/150245) Centro Economico Servizi Agricoli e
 Cantina CESAC Soc. Coop. Agricola ha specificato il quantitativo di prelievo massimo annuo richiesto in 3.000 mc/a in luogo dei 20.000 mc/a inizialmente indicati;
- dell'archiviazione del procedimento codice FEPPA1331 intestato a Coop. Agr. Tre Spighe in liquidazione, avvenuto con atto n. 5477 del 25/10/2022;
- del nuovo codice FE20A0018 attribuito alla richiesta di concessione presentata da Centro Economico Servizi Agricoli e Cantina - CESAC Soc. Coop. Agricola, c.f. 00290050392 (PG.2022180420 del 03/11/2022);

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 5, r.r.
 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 88/2021 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni",
 ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2022/51919 del 29/03/2022);
- Provincia di Ferrara (PG/2021/0095443 del 17/06/2021);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022
 risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 24/02/2023, la somma pari a 615,14 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE20A0018;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire a Centro Economico Servizi Agricoli e Cantina CESAC Soc. Coop. Agricola, c.f. 00290050392 , la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica FE20A0018, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - pozzo cod. FEA1800 (176): profondo m 198, ubicato nel Comune di Argenta (FE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 110, mapp. 10; coordinate UTM RER x: 725150; y: 944927;
 - pozzo cod. FEA1991 (177): profondo m 113, ubicato nel Comune di Argenta (FE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 110, mapp. 10; coordinate UTM RER x: 725085; y: 945085;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 18;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.000;

- di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2031;
- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/03/2023;
- 3. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2022 è pari a 615,14 euro;
- 4. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 615,14 euro;
- 5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata,
 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro
 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata al Centro Economico Servizi Agricoli e Cantina - CESAC Soc. Coop. Agricola, c.f. 00290050392 (cod. pratica FE20A0018).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - pozzo cod FEA1800 (176): profondità di m. 198,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 124, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 9, dotato di pareti filtranti;
 - pozzo cod FEA1991 (177): profondità di m. 229,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 149, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 13, dotato di pareti filtranti.
- L'opera di presa è sita in Comune di Argenta (FE), via del Fitto 25, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 110 mapp. 10, coordinate UTM RER rispettivamente x: 725150;
 y: 944927 (FEA1800) e x: 725085; y: 945085 (FEA1991).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale a servizio dell'impianto di conservazione dei prodotti agricoli e dell'impianto antincendio.
- Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata complessiva massima di esercizio pari a l/s
 18 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.000;
- 3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
- 4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2700ER-DQ2-PACI *Pianura Alluvionale confinato inferiore*.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 615,14 euro.
- 2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
- 3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale versato, pari a 615,14 euro, viene restituito alla scadenza naturale o
 anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto
 di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

 Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

- 2. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
- 3. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Subconcessione Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.